

Normativa del lavoro

a cura di Roberto Martino

La riforma della previdenza complementare, con particolare riferimento al sistema cooperativo

La Finanziaria 2007 ha disposto l'entrata in vigore anticipata al primo gennaio 2007 del D.lgs n. 252/2005 riguardante la "disciplina delle forme pensionistiche complementari".

In particolare cambia la modalità, almeno potenzialmente, di gestione del TFR in azienda, infatti, entro il 30 giugno 2007 gli addetti di ogni azienda, cooperativa e soci lavoratori compresi, dovranno scegliere tramite la compilazione di appositi moduli, la destinazione del proprio TFR mediante l'adesione o meno ad una forma di previdenza complementare.

Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il decreto legislativo n. 252/2005 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi.

Naturalmente, la specifica disciplina sul conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, trova applicazione solo con riferimento ai lavoratori dipendenti. Sono, al momento, esclusi dal campo di applicazione della riforma i pubblici dipendenti ai quali continua ad applicarsi la disciplina precedentemente vigente.

La previdenza complementare è costituita dai:

- fondi pensione negoziali "chiusi" istituiti con contratti, accordi collettivi anche aziendali;
- fondi pensione "aperti" istituiti non contrattualmente all'interno di una banca, sim, assicurazione o società di gestione, attraverso la delibera del CDA della società che istituisce il fondo;
- forme pensionistiche individuali, realizzabili con l'adesione ai fondi "aperti" o con contratti di assicurazione stipulati con imprese autorizzate;
- fondi pensione preesistenti già istituiti alla data del 15 novembre 1992.

Tali fondi, per potere essere indicati dai lavoratori, dovranno avere adeguato il proprio statuto e regolamento operativo alle disposizioni della COVIP, così come previsto dal D.L. 279/2006.

Attualmente vi sono tre fondi pensione "chiusi" per le imprese aderenti a Confcooperative: **Cooperlavoro**, **Previcoooper** e **Filcoop**.

Cooperlavoro è il fondo pensione per i soci lavoratori e gli addetti non soci di tutte le cooperative di lavoro e sociali aderenti a Confcooperative, inoltre è il fondo di riferimento per le cooperative direttamente collegate al sistema e per i dipendenti delle strutture territoriali di Confcooperative.

Previcoooper è destinato, tra gli altri, ai dipendenti delle cooperative di distribuzione che applicano il CCNL della distribuzione cooperativa.

Filcoop il fondo pensione per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, per i dipendenti di cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari e per i lavoratori dipendenti di cooperative e consorzi agricoli.

Ogni lavoratore potrà scegliere la destinazione del proprio TFR maturando, quello maturato al 31-12-2006 rimane in azienda, secondo le seguenti regole: i lavoratori privati con rapporto di lavoro in essere al 31-12-2006, devono decidere entro il 30 giugno 2006, quelli con rapporto di lavoro iniziato successivamente al 31-12-2006 entro sei mesi dalla data di assunzione, a condizione che quest'ultimi non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR in relazione a precedenti rapporti lavorativi.

I lavoratori vanno poi divisi in due categorie, quelli iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria prima del

29 aprile 2003 e quelli che lo hanno fatto successivamente.

La differenza consiste nel fatto che i lavoratori iscritti prima dell'aprile 2003 possono scegliere se destinare tutto o parte del TFR maturando alla previdenza complementare.

Anche le aziende vanno divise in due categorie, quelle fino a 49 addetti e quelle con più di 49 addetti, il predetto limite dimensionale è calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Per le aziende che iniziano l'attività successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell'individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività. Nel predetto limite devono essere computati:

- tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile (si tratta dei lavoratori delle aziende pubbliche privatizzate che hanno mantenuto il TFS - trattamento fine servizio);
- i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento (due lavoratori con part time 50% valgono 1);
- il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore.

L'obbligo contributivo non ricorre con riferimento ai lavoratori con rapporto di lavoro inferiore a 3 mesi, ai lavoratori a domicilio, agli impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo nonché i lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi. ➔

Relativamente al computo, i datori di lavoro rilasciano all'INPS apposita dichiarazione integrando le denunce E-MENS. È importante sottolineare che le aziende con più di 50 addetti, calcolati come sopra indicato, dovranno comunque versare il TFR maturando, secondo i casi o alla previdenza complementare (al riguardo si ricordano i fondi previsti per le cooperative, sopra citati) o ad un apposito fondo tesoreria istituito dalla Finanziaria 2007, denominato: fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR, che non è un fondo pensione ed è gestito dall'INPS. Infatti i lavoratori delle aziende con più di 50 addetti avranno queste possibilità:

- scelta esplicita di conferire il TFR totale a una forma di previdenza complementare, in questo caso il datore di lavoro versa alla previdenza complementare scelta dal lavoratore il TFR, a decorrere dal primo luglio 2007, compresa la quota dalla data di adesione al 30 giugno 2007, più le rivalutazioni;
- scelta esplicita di conferire solo parte del TFR alla previdenza complementare, secondo le possibilità sopra viste, in questo caso il datore di lavoro versa la parte di TFR dovuta alla previdenza complementare e il residuo TFR al fondo tesoreria INPS;
- scelta tacita, nel senso che il lavoratore non esprime le proprie intenzioni, in questo caso il datore di lavoro versa dal primo luglio 2007, alla previdenza complementare negoziale o in via residuale all'INPS (FondInps);
- scelta esplicita di mantenere il proprio TFR presso il datore di lavoro, in questo caso il datore di lavoro deve versare al

fondo tesoreria INPS, che è diverso da FONDINPS, il TFR dal mese successivo alla scelta, compreso il maturato dal primo gennaio 2007 più rivalutazione.

Il versamento del TFR ha natura di contributo e di conseguenza è applicata la normativa in materia di accertamento e riscossione dei contributi obbligatori comprensiva delle sanzioni civili in caso di ritardo nel versamento.

Non devono effettuare nessuna scelta i lavoratori che al 31 dicembre 2006 già destinavano l'intero TFR a una forma di previdenza complementare.

I lavoratori delle aziende con meno di 50 addetti hanno le medesime possibilità di scelta, la differenza rilevante consiste nel fatto che il TFR non destinato alla previdenza complementare rimane effettivamente in azienda.

Si evidenzia, che per la maggior parte dei fondi pensione chiusi, la contrattazione collettiva prevede che oltre al versamento del TFR al fondo pensione vada anche una parte della retribuzione trattenuta al lavoratore e contestualmente anche una contribuzione aggiuntiva del datore di lavoro.

I datori di lavoro, quindi anche i consigli di amministrazione delle cooperative, hanno l'obbligo di fornire informativa ai soci ed addetti, sulle modalità di aderire o meno alla previdenza complementare, al proposito il governo il 30 gennaio 2007 ha emanato due decreti attuativi, previsti dalla Finanziaria, il primo riguarda le modalità di finanziamento del "fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", in tale decreto sono ben spiegati i modi e le varie tempistiche di ver-

samento del TFR al fondo in questione. Il secondo decreto fornisce istruzioni operative sulle modalità di espressione della volontà dei lavoratori, circa la destinazione del TFR maturando. È previsto un modello denominato TFR1 per i lavoratori dipendenti del settore privato, con un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, tale modello deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.

Il modello denominato TFR2 è rivolto ai lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a precedenti rapporti di lavoro. Tale tipologia di lavoratori, tramite il modello in questione manifestano, entro 6 mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto in azienda, quelle con più di 49 addetti, come sopra specificato, dovranno inviarlo all'apposito fondo tesoreria costituito presso l'INPS. Anche il modello TFR2 va messo a disposizione del lavoratore a cura del datore di lavoro, medesimi, inoltre, gli obblighi relativi alla conservazione e al rilascio della copia controfirmata.

Per ulteriori chiarimenti e per i testi dei riferimenti normativi rivolgersi alle strutture territoriali di Confcooperative.

Superamento applicazione salari convenzionali ex Dpr 602/70, chiarimenti dell'Inps

L'INPS con la circolare n. 34 del 6 febbraio 2007, riguardante i minimali contributivi e l'aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, fornisce importanti indicazioni in merito al superamento dello speciale regime basato sui salari convenzionali.

La circolare prende atto che si è concluso il percorso di graduale innalzamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, sottolineando che il Dpr 423/2001 non ha abrogato il Dpr 602/70.

Dal 2007 la retribuzione imponibile, ai fini del versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali per i soci lavoratori, deve essere determinata secondo le norme gene-

rali vigenti, quindi in base a quanto previsto dall'art. 6 D.lgs. 314/1997 e dalla legge 389/1989.

L'istituto previdenziale ha disposto che, soltanto per il 2007, per le altre competenze dovute al 31-12-2006, ad esempio i contributi sui ratei della quattordicesima mensilità, ancorché corrisposte successivamente a tale data, trova applicazione il regime previsto dal D.lgs n. 423/2001, il salario convenzionale.

Per i minimali si dovrà far riferimento alle norme generali, per il 2007 l'importo giornaliero è di 41,43 euro.

Per il testo della circolare e per ulteriori delucidazioni fare riferimento a Federlavoro o alle strutture territoriali di Confcooperative.

